



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, SANNA, FERRANTE,
DELLA SETA, AMATI, INCOSTANTE, RANDAZZO, Paolo ROSSI, BAIIO, Ignazio
MARINO, BERTUZZI, FIORONI e PINOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2009

Dispiegamento di forze armate italiane al servizio delle Nazioni Unite
e dell’Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è presente in diciannove missioni (al momento in cui si scrive ...) internazionali definite di *peace keeping* o *peace enforcing*, senza una copertura costituzionale, senza una legge quadro sulle missioni (si supplisce con decreto legge *ad hoc*, più di uno all'anno...). A mio avviso vi è dunque un *vulnus* nel nostro ordinamento per quanto riguarda il dispiegamento di truppe al Servizio dell'ONU e dell'Unione europea, considerando che non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali.

Premesso che al momento le Nazioni Unite e il suo Consiglio di sicurezza non dispongono, come sarebbe giusto in un ONU rinnovato e rafforzato politicamente, di forze armate autonome, si sono ormai affermate le operazioni con «*collage*» di truppe per il *peace-keeping* e il *peace-enforcing*, effettuate in Stati che per la gravità della situazione interna possono minacciare la pace e la sicurezza internazionale. La prassi ha consolidato la formazione di tali operazioni, seguendo la teoria dei poteri impliciti. Lo Statuto dell'ONU, infatti, riconosce i presupposti d'azione all'articolo 39 «Il Consiglio di sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale».

L'attività dei contingenti armati per tale tipo di operazioni è stabilita dal Consiglio di sicurezza che autorizza con risoluzione il dispiegamento delle forze. Ciò deve avvenire con il consenso dello Stato in cui verranno inviate le forze armate, difatti l'autorizzazione è essenziale poiché in caso contrario, si dovrebbe inquadrare l'azione come un

atto di aggressione illecito dal punto di vista del diritto internazionale.

La nostra Costituzione ha, con il suo articolo 11 sul ripudio della guerra come strumento di offesa, ed il consenso a quelle limitazioni di sovranità necessarie per la creazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, in definitiva, fatto propria la norma contenuta nell'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, che ammette, come diritto naturale degli Stati, la legittima difesa di fronte ad un attacco armato o contro aggressioni indirette. L'articolo in esame riconosce anche il diritto dovere di ricorrere alla guerra di difesa collettiva, in risposta ad un attacco armato subito da un altro Stato.

Nel tempo si è verificata un'evoluzione del concetto «minaccia della pace»; nel 1945 era ancora intesa come una controversia tra Stati, con la fine della guerra fredda si è esteso il campo semantico e di azione di questa espressione includendo anche tutte quelle situazioni interne agli Stati e non solo fra Stati. A tale proposito, non si può far a meno di ricordare «l'emergenza umanitaria» bosniaca in cui si perpetuò una vera e propria pulizia etnica.

Generalmente i Paesi membri delle Nazioni Unite stabiliscono autonomamente il numero di militari e di mezzi da inviare in missione. Il comando della missione è *de facto* dipendente dal segretario generale dell'ONU che a sua volta nomina un comando sul territorio. L'obiettivo di questo disegno di legge è di istituzionalizzare i contingenti militari italiani inviati all'ONU ed ovviare al problema legato al fatto che i profili giuridici ed economici della partecipazione dei militari italiani a tali missioni sono disciplinati solo attraverso il continuo ricorso a decreti legge. Naturalmente, e considerato lo spirito federalista europeo che ci anima e

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con questo disegno di legge facciamo anche in modo che ci si avvii sulla strada della partecipazione e costruzione di un esercito europeo che, per quanto ci riguarda, si lega fortemente ad un processo storico evolutivo del-

l'Unione europea (UE), della nostra presenza nella UE e al contemporaneo rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e del rafforzamento della struttura di volontariato, di protezione civile e del terzo settore in genere, nella UE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dispiegamento di forze armate italiane al servizio della Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Unione europea)

1. In riferimento all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e in adeguamento all'articolo 7 della medesima legge n. 331 del 2000, nonché in riferimento agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, il Ministro della difesa, nella relazione annuale al Parlamento, sentito il Capo di Stato Maggiore, propone il dispiegamento di truppe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea (UE).

2. La proposta di cui al comma 1, approvata dalle Camere, è ufficializzata dal Consiglio dei Ministri al Segretario generale dell'ONU, e all'Alto rappresentante dell'UE, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

Art. 2.

(Organizzazione e coperture previdenziali ed assicurative)

1. Ai militari coinvolti nel dispiegamento di truppe di cui all'articolo 1, solo e quando effettivamente utilizzate dall'ONU e dall'UE in operazioni internazionali belliche a fini di mantenimento della pace o di sostegno alla pace, disposte dall'ONU direttamente o tramite l'UE o altre organizzazioni internazionali a cui aderisce l'Italia, si applicano le condizioni di impiego, la copertura del codice militare e la copertura previdenziale ed

assistenziale prevista per le operazioni belliche internazionali di pace.

Art. 3.

(Disposizione transitoria per le truppe già presenti sul campo)

1. Per la prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni previste per le missioni internazionali militari di pace in corso, assegnando le truppe già disponibili in teatri internazionali di operazioni di pace all'ONU e all'UE, secondo quanto previsto nelle disposizioni di invio o di comando contenute nelle leggi vigenti di copertura e di proroga delle missioni.

